

SET INFORMATIVO

(Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

“GARANZIA AUTOVEICOLI USATI”

(contratto di assicurazione del ramo danni)

POLIZZA N. FG11 00001

SELECTED 4 U

Il presente Set Informativo contiene i seguenti documenti:

1. Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni).
2. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni).
3. Condizioni di assicurazione, comprensive del glossario.
4. Modulo di adesione

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Data ultimo aggiornamento 01/01/2019



London General Insurance Company Limited
Piazzale Luigi Cadorna, 4 - Cap. 20123 Milano (MI) - Italia
Tel. +39 02 777 31 422 – Fax +39 02 777 31 400

Iscritta al Registro Imprese di Milano n° 2098211997
C.F. e P.IVA 12181980157

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA N. FG11 00001 Garanzia Autoveicoli Usati

SELECTED 4 U

GLOSSARIO

Assicurato e Beneficiario: il cliente che ha comprato il Veicolo da un Concessionario Venditore e che ha concluso il presente Contratto di Assicurazione, mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Autorizzazione: l'approvazione data al Riparatore, dalla Compagnia di Assicurazione o dal Gestore della Polizza e dei Sinistri per conto della Compagnia di Assicurazione, per riparare il Veicolo in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Compagnia di Assicurazione: London General Insurance Company Ltd. che assume l'obbligo di coprire i rischi assicurati. London General Insurance Company Ltd. Società di diritto inglese, autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority e vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, con sede legale presso Twenty, Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123 Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in regime di stabilimento è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione dell'IVASS con il numero I.00017, in persona del rappresentante generale per l'Italia Richard William Green.

Concessionario: Il concessionario Jeep o Alfa Romeo, convenzionato alle Rete FCA Bank S.p.A. in Italia ed ha aderito al programma SELECTED4U.

Concessionario Venditore: Il Concessionario Jeep o Alfa Romeo, convenzionato alla Rete FCA Bank S.p.A. in Italia, che ha aderito al programma SELECTED4U e che ha venduto il Veicolo all'Assicurato in Italia.

Contraente/Intermediario : FCA Bank S.p.A. con sede legale in Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino.

Contratto di Assicurazione: Il contratto di assicurazione, concluso tra l'Assicuratore e l'Assicurato, e costituito dal presente Set Informativo.

Data di vendita / data di acquisto : data di trasferimento di proprietà del veicolo riportata sul libretto di circolazione

Data di Decorrenza: la garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno immediatamente successivo alla seconda ricorrenza annuale dalla data di acquisto del Veicolo da parte dell'Assicurato.

Deprezzamento pezzi di ricambio: La parte del costo dei pezzi di ricambio, espressa in percentuale a carico dell'assicurato.

Estensione Territoriale / Territorio: Italia, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino nonché i paesi nei quali la "Carta Verde" è valida.

Firma Elettronica: un insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

Firma Elettronica Qualificata: particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo.

Firma Elettronica Avanzata: un particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto.



Firma Grafometrica: un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata ottenuta grazie al rilevamento dinamico dei dati calligrafici (ritmo, pressione, velocità, inclinazione della penna, movimento, ecc.) della firma di un individuo tramite una penna elettronica su specifici dispositivi idonei a rilevare le caratteristiche sopra indicate.

Franchigia: I primi 100 euro IVA esclusa a carico dell'assicurato a seguito di ogni rimborso assicurativo e calcolati dopo l'eventuale deprezzamento sui pezzi di ricambio.

Gestore della Polizza e dei Sinistri: TWG Services Limited, intermediario assicurativo di diritto inglese con sede legale presso Twenty, Kingston Road, Staines-upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, autorizzato e soggetto alla vigilanza della Financial Conduct Authority, Numero di registrazione nello Stato di origine 312440, sede secondaria in Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 Milano (MI), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale 03228920967. iscritto nell'Elenco Annesso al R.U.I. con il numero UE00009119, che gestisce la presente Polizza e i relativi Sinistri per conto dell'Assicuratore.

Garanzia Legale: la garanzia legale per i difetti di conformità e/o i vizi del bene venduto a cui, in relazione alla vendita di un veicolo usato, è tenuto il Concessionario, in base alla legge italiana e, in particolare, in base al Codice del Consumo, nel caso in cui l'acquirente del veicolo sia un consumatore, così come definito dallo stesso Codice del Consumo, ovvero in base al codice civile, nel caso in cui l'acquirente del veicolo, non sia un consumatore.

Garanzia Convenzionale del Concessionario: L'impegno contrattuale preso dal concessionario nei confronti del suo cliente, acquirente di un veicolo usato, per riparare lo stesso in caso di guasto, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma "Selected4U" e che si intende dovuto per un periodo di 24 mesi dalla data di vendita del Veicolo.

Guasto: il malfunzionamento di una o più delle componenti meccaniche, elettriche od elettroniche, del Veicolo, oggetto di copertura ed elencati nell'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, a esclusione di quelli di cui all'art. 3.2 delle medesime condizioni, dovuto ad un difetto intrinseco di un componente coperto e non riconducibile a cause esterne.

Importo massimo indennizzabile/Massimale: l'importo massimo pagabile all'Assicurato per ciascun Sinistro.

Indennizzo: l'importo dovuto dalla Compagnia di Assicurazione all'Assicurato in caso di Sinistro.

Modulo di Adesione: il documento che contiene i dettagli della copertura assicurativa (dettagli dell'Assicurato e del Veicolo e durata della copertura, importo del premio).

Premio: l'importo, comprensivo delle imposte di assicurazione, dovuto dall'Assicurato alla Compagnia di Assicurazione per la copertura prestata in base al presente Contratto di Assicurazione, come indicato nel Modulo di Adesione.

Riparatore: a) in caso di Guasto che si verifichi in Italia, la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino, il Concessionario che effettuerà le riparazioni del Veicolo in Italia, previa Autorizzazione b) se il Guasto si verifica e la riparazione è effettuata fuori dall'Italia, il soggetto che effettuerà la riparazione.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa

Usura e Deterioramento: la progressiva riduzione della performance o il graduale deterioramento del Veicolo o di suoi componenti che richiedono manutenzione, sostituzione o riparazione a seguito dell'utilizzo dello stesso, indipendentemente dalla causa o processo di tale riduzione o deterioramento.

Veicolo: il veicolo usato di marca Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep o un veicolo usato commerciale leggero di marca Fiat Professional o il veicolo usato di qualsiasi altra marca, immatricolato in Italia con numero di targa italiano, che, al momento della vendita da parte del Concessionario, abbia una vetustà inferiore a 6 anni dalla data di prima immatricolazione e chilometraggio inferiore a 130.000 Km, il cui peso complessivo utilizzato a pieno carico non ecceda i 3.500 kg, sia configurato per il trasporto di persone e beni, sia soggetto alla Garanzia Convenzionale del Concessionario e non ricada nelle esclusioni previste dagli artt. 2.2 e 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Valore di mercato / Valore commerciale: il valore commerciale del Veicolo riportato in Quattroruote, al momento del Sinistro.

Art. 1 OGGETTO E LIMITI DELLA COPERTURA

1.1 Oggetto del Contratto di Assicurazione e delimitazione del rischio assicurato

La Compagnia di Assicurazione, previo pagamento del Premio, alle condizioni di seguito riportate e fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 che segue, si impegna a rimborsare all'Assicurato, a titolo di indennizzo, i costi, IVA inclusi, sostenuti dall'Assicurato per la riparazione del Veicolo, effettuata da un Riparatore, qualora durante il periodo di validità della presente copertura assicurativa si verifici un Guasto coperto dalla stessa.

Si precisa che:

il presente Contratto di Assicurazione fornisce una copertura solo per i Guasti impreveduti. Non fornisce copertura per l'Usura e il Deterioramento o i guasti derivanti dalla mancata manutenzione del Veicolo; è obbligo dell'Assicurato effettuare la manutenzione del Veicolo in conformità a quanto prescritto dal produttore; il presente Contratto di Assicurazione non copre i guasti coperti dalla Garanzia Legale o Garanzia Convenzionale del Concessionario o dalla garanzia della Casa Costruttrice o che sono la conseguenza di un difetto di costruzione del Veicolo.

1.2 Costi rimborsabili e Massimale

In caso di Guasto, la copertura assicurativa copre esclusivamente il costo, IVA inclusa, delle parti di ricambio e della mano d'opera necessari alla riparazione dei componenti elencati nell'art. 3.1 che segue, con esclusione di quelli di cui all'art. 3.2 che segue, sostenuti dall'Assicurato per effettuare la riparazione del Veicolo presso un Riparatore. Sono fatte salve le esclusioni di cui all'art. 4 che segue.

Si segnala che:

- a) l'importo massimo pagabile a titolo di Indennizzo per i veicoli di tutti i marchi ad esclusione di Alfa Romeo, Jeep e veicoli non del Gruppo FCA è pari a:
Euro 3.500,00 per Sinistro, IVA inclusa;
Euro 7.000,00 IVA inclusa per la durata totale del periodo di copertura assicurativa con riferimento a più riparazioni tra loro aggregate.
l'importo massimo pagabile a titolo di Indennizzo per i veicoli di marca Alfa Romeo, Jeep e veicoli non del Gruppo FCA è pari a:
Euro 5.000,00 per Sinistro, IVA inclusa;
Euro 10.000,00 IVA inclusa per la durata totale del periodo di copertura assicurativa con riferimento a più riparazioni tra loro aggregate.
- b) in ogni caso l'importo massimo pagabile a titolo di Indennizzo non potrà mai essere superiore al Valore di Mercato del Veicolo riportato in Quattroruote, al momento del Sinistro; tale limitazione troverà applicazione sia con riferimento a una singola riparazione e/o sostituzione, sia con riferimento a più riparazioni e/o sostituzioni tra loro aggregate.
- c) tutti i Massimali indicati sono comprensivi di IVA, se applicabile;
- d) Nel caso in cui al momento del sinistro il veicolo abbia percorso 100.000 Km o più dalla data di prima immatricolazione, il rimborso delle parti di ricambio sarà limitato al 70%.
- e) Una franchigia di euro 100 IVA esclusa sarà applicata per ogni sinistro e calcolata successivamente all'eventuale degrado sui pezzi di ricambio.

1.3 Ambito di estensione territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nei paesi in cui la Carta Verde è valida, fatta salva, per i Guasti verificatisi al di fuori del territorio italiano, la limitazione di cui all'art. 1.4 che segue.

1.4 Limitazione della copertura nel caso di Guasto verificatosi fuori dall'Italia

Si segnala che un Guasto che si verifichi al di fuori del territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, ma nell'ambito di uno dei paesi dove la Carta Verde è valida, è oggetto della copertura di cui al presente Contratto di Assicurazione, a condizione che, al momento del Sinistro, il Veicolo non si trovasse fuori dall'Italia da più di 90 (novanta) giorni consecutivi.

Art. 2. CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

2.1 Condizioni di assicurabilità

La copertura assicurativa è prestata se il Veicolo:

- è stato immatricolato nel territorio della Repubblica italiana con numero di targa italiano e successivamente è sempre stato registrato nel territorio della Repubblica italiana con un numero di targa italiano;
 - è configurato per il trasporto di persone e di cose;
 - ha un peso complessivo utilizzato a pieno carico che non eccede i 3.500 kg; e
- a) al momento della vendita da parte del Concessionario sono trascorsi meno di 6 anni dalla data di prima immatricolazione e la percorrenza al momento della vendita non sia stata superiore a 130.000 Km dalla data di prima immatricolazione;
 - b) è un veicolo usato di marca Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Jeep o un veicolo usato commerciale leggero di marca Fiat Professional o il veicolo usato di qualsiasi altra marca;
 - c) non è ricompreso in alcuna delle categorie di cui all'art. 2.2. che segue;
 - d) non è utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.3 che segue;
 - e) Si segnala che le condizioni di cui alle lettere da a) a e) dell'art. 2.1. che precede devono permanere per tutta la durata della copertura assicurativa e che il mancato rispetto di una o più delle suddette condizioni nel corso della durata della copertura assicurativa comporterà la cessazione di efficacia della stessa.

2.2 Categorie di veicoli non assicurabili

Non è possibile inserire in copertura i veicoli che appartengono a una o più delle seguenti categorie:

- a) i modelli o serie con un numero di produzione annua inferiore a 300 unità;
- b) i veicoli con motori V8, V10 o V12;
- c) i veicoli con un motore tipo "Wankel";
- d) i veicoli commerciali con oltre 200.000 km alla data dell'acquisto del veicolo;
- e) i veicoli con un peso a vuoto (tara), più il trasporto/carico - capacità di oltre 3.500 kg od adattati al trasporto di più di 8 persone, incluso il conducente;
- f) i veicoli auto-assemblati;
- g) i veicoli delle seguenti marche : Aston Martin, Bentley, Cadillac, Caterham, Chevrolet (modelli USA), Donkervoort, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Lotus, Maybach, Morgan, Porsche, Spyker, Ssangyong, TVR, Trabant, Vandenbrink, Wartburg, Yugo, Westfield, Wiesman, McLaren, Tesla, Noble, Morgan, Rolls Royce, Corvette;
- h) i veicoli delle seguenti marche e modelli:

Audi : RS 6, A8, TT;

BMW : M-series, 545i;

Mercedes : C30 CDI AMG / Sportcoupé, C32 AMG, E500, E55 AMG, E400 CDI, S350, S430, S500, S55 AMG, S600, S320 CDI, S400 CDI, SLK32 AMG, CLK500, CLK55 AMG, CLK Cabrio, CL500, CL55 AMG, CL600, SL350, SL500, SL55 AMG, SL600, SLR McLaren, G serie;

Mitsubishi : Pajero;

Nissan : Patrol;

Toyota : Landcruiser;

Volkswagen : Phaeton;

2.3 Usi del Veicolo che ne escludono la assicurabilità

La copertura assicurativa non è prestata, se il Veicolo:

- a) viene utilizzato per il trasporto di persone a titolo oneroso o come parte di un servizio pubblico o commerciale (per esempio: taxi, ambulanze, scuole guida),
- b) viene utilizzato per il noleggio a breve o lungo termine,
- c) viene utilizzato per partecipare a gare, giochi, prove di velocità e rally,
- d) viene modificato dopo la vendita rispetto agli standard e alle specifiche standard della casa costruttrice (per esempio, il tuning e l'adattamento per persone portatrici di handicap, campers) e comunque in modo tale da richiedere una modifica dell'omologazione originaria;
- e) viene adattato per essere alimentato a GPL, dopo l'acquisto da parte dell'Assicurato.
- f) i veicoli usati acquistati dall'Assicurato che siano stati in precedenza di proprietà di Enti Pubblici.
- g) i veicoli usati rivenduti a società che abbiano l'intento di inserirli in flotte composte da più di 10 veicoli o a Enti Pubblici.

Art. 3. COMPONENTI DEL VEICOLO IN COPERTURA E COMPONENTI ESCLUSI

3.1 Componenti del Veicolo oggetto di copertura assicurativa

La copertura assicurativa viene prestata unicamente in relazione a Guasti che si verifichino a carico dei componenti di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.2 che segue:

- **Motore**: monoblocco, pignone avviamento, volano motore, pompa olio, albero motore e cuscinetti, catena distribuzione, ingranaggi distribuzione, pulegge, albero a cammes, punterie, valvole, pistoni e segmenti, guarnizione testa, bielle, gommini valvole, sensore di battito, guarnizioni motore, tendicinghia distribuzione, supporto filtro olio, coppa olio, cablaggio.
- **Aspirazione e di scarico**: collettori aspirazione/scarico, sonda lambda.
- **Turbo compressore**: turbina, valvola waste/gate, intercooler
- **Raffreddamento**: pompa acqua, radiatore di raffreddamento, termostato, giunto viscoso, radiatore riscaldamento, valvola riscaldamento, comandi di controllo riscaldamento/raffreddamento abitacolo, scambiatore di calore olio, tappo radiatore, ventola abitacolo.
- **Elettrico**: motorino avviamento, alternatore, regolatore di tensione, bobina accensione, distributore di corrente, motorino tergicristallo e meccanismo, motorino pompa lavavetri/lavafari, relais indicatori di direzione, ventola raffreddamento motore, avvisatore acustico, interruttori, iniezione elettronica, rele', computer di bordo, radio di serie, motorino alzacristalli, interruttori apertura porta, motorino tetto apribile, motorino specchietto esterno, componenti elettrici dell' indicatore livello carburante, centraline chiusura/apertura porte, sensore d'urto, immobilizer, orologi, sensore velocità, sensore giri motore, centralina unità di controllo ABS, motorini regolazione sedili, accendisigari, elemento riscaldamento sedili, motorino regolazione fari.
- **Freni**: tubazione olio freni, vaschetta liquido freni, componenti ABS, sensori ABS, accumulatori, pinze, cilindretti ruota, servofreno, pompa freni, pompa del vuoto, valvola imitatrice.
- **Cuscinetti**: cuscinetto ruota, mozzo, spessore, bulloneria, serraggio bulloni
- **Differenziale**: corona e pignone, albero, ingranaggi, cuscinetti, boccole, collegamenti esterni.
- **Trasmissione**: differenziale, ingranaggi, albero, cuscinetti e boccole, leveraggio.
- **Aria condizionata**: compressore, condensatore, essiccatore, evaporatore, motore ventola, deviatori di flusso.
- **Sterzo**: cremagliera e vite senza fine, complessivo scatola guida, scatola sterzo, pompa servo sterzo, paraoli e guarnizioni di tenuta, cuscinetti, braccetti sterzo, collegamenti sterzo, piantone sterzo/elettroguida, vaschetta olio.
- **Carter**: scatola cambio, scatola trasmissione, scatola differenziale.

- **Telaio e sospensioni**: albero di trasmissione, giunti universali, cuscinetti, boccole, semiassi, giunti cardanici, boccole in gomma, accoppiamenti, guarnizioni, molle, barre di torsione, barra stabilizzatrice, giunto sferico, controtelaio della sospensione, sotto telaio, sospensioni idrauliche, tiranti della sospensione, sterzo.
- **Impianto di alimentazione a benzina**: pompa benzina, galleggiante, misuratore livello carburante, sistema iniezione benzina, iniettori, sensore posizione farfalla, flussometro/debimetro, centralina motore.
 - Sistema iniezione Diesel: pompa iniezione, iniettori, distributore carburante (rail), sensore posizione farfalla, serbatoio, pompa vuoto, sistema iniezione diesel.
- **Frizione**: forcella e snodo, pompa frizione, rinvio, cavo/i.
- **Cambio (manuale e automatico)**: ingranaggi, selettore, comando elettroidraulico innesto/selezione marce, freni/frizioni (per cambi automatici), sincronizzatori, mozzi, alberi, cuscinetti e boccole, convertitore di coppia, frizione (automatica), guarnizioni di tenuta olio, paraoli, scatola cambio, gruppo valvole, pompa olio, rinvii esterni, centralina di controllo, radiatore raffreddamento olio, leva cambio, cavi.
- **Altro**: quadrilatero articolato del tergicristallo, motorino tetto apribile, telaio sedile, serratura porte, cavo di apertura portellone posteriore, ammortizzatori portellone, sistema di navigazione (originale e di primo impianto).

3.2 Componenti esclusi dalla copertura assicurativa

Si segnala che la copertura assicurativa non è prestata in relazione a Guasti che si verificano a carico di:

- tutti i componenti e/o le parti del Veicolo non assemblati originalmente dal produttore o dal Concessionario prima dell'acquisto del Veicolo da parte dell'Assicurato, anche se rientranti nell'elenco di cui all'art. 3.1 che precede;
- tutti i componenti e/o le parti del Veicolo non espressamente previsti nell'art. 3.1 che precede.

Art. 4 ESCLUSIONI

4.1 Fermi restando i componenti oggetto di copertura di cui all'art. 3 che precede, la copertura assicurativa non opera e, quindi, nessun indennizzo è dovuto dalla Compagnia di Assicurazione, nel caso di :

- guasti derivanti da dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte dell'Assicurato, conducente o persona terza alla quale il Veicolo sia affidato a qualsiasi titolo;
- guasti derivanti da un uso del Veicolo non conforme alle caratteristiche tecniche e ai limiti di portata del Veicolo definiti dalla casa costruttrice;
- guasti imputabili a usura o logoramento di quelle parti, componenti o materiali naturalmente soggetti a un progressivo consumo o deterioramento e per i quali sono indispensabili periodici interventi di manutenzione, rinnovo o ripristino per mantenerne il normale stato di efficienza e funzionamento;
- guasti causati dal Riparatore;
- guasti causati dal guasto di un componente non coperto dalla presente copertura assicurativa;
- guasti derivanti da modifiche o elaborazioni apportate all'assetto originario del Veicolo, anche se effettuate dalla casa costruttrice o dal Concessionario con l'utilizzo di parti originali della Casa Costruttrice;
- guasti derivanti da difetti strutturali di costruzione, per i quali la casa costruttrice ha dato avvio a una campagna di richiamo;
- guasti derivanti da una riparazione non corretta o inadeguata ovvero da riparazioni effettuate con utilizzo di ricambi e materiali non conformi alle specifiche della casa costruttrice;
- guasti causati da inosservanza da parte dell'Assicurato delle norme di manutenzione previste dalla casa costruttrice
- guasti derivanti da mancanza, o da eccesso, di impurità o errato rifornimento del carburante o lubrificanti o refrigeranti rispetto a quelli specificatamente prescritti per il tipo di veicolo;
- guasti derivanti da qualsiasi intervento ulteriore effettuato sul Veicolo, salvo che l'intervento si renda necessario a seguito di un guasto di un componente coperto dalla presente copertura assicurativa.
- guasti derivanti da incendio, impatto, collisione, incidente, riparazioni effettuate in officine non autorizzate Gruppo FCA, esplosione, gelo e in genere da tutti gli agenti atmosferici, furto, danneggiamento e atti criminali in genere, anche se conseguenti a un guasto coperto dalla presente copertura assicurativa, o che abbia origine esterna al Veicolo; anche quando risultante in un guasto che sarebbe stato coperto dalla presente copertura assicurativa;

- in caso di manomissione o alterazione del contachilometri o di qualsiasi altra strumentazione o componente del Veicolo;
- guasti coperti dalla Garanzia Legale o Convenzionale per i veicoli usati del Concessionario o dalla garanzia della Casa Costruttrice;
- guasti causati da un difetto di costruzione del Veicolo;
- in caso di utilizzo, anche temporaneo, del Veicolo per trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, competizioni sportive di qualsiasi genere e relativi servizi, polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso al pubblico, trasporto privato e/o spedizioni postali, noleggio a breve o lungo termine;

4.2 Non è inoltre rimborsabile e, quindi, non è oggetto di copertura, qualsiasi altro costo (e/o perdita), diretto o indiretto, consequenziale o meno, in cui incorra l'Assicurato.

Art. 5 DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

5.1 Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre e ha efficacia della Data di Decorrenza, a condizione che il Premio sia stato pagato.

5.2 Durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa può avere una durata di dodici (12) mesi e non può, in ogni caso, avere durata superiore ai dodici (12) mesi dalla Data di Decorrenza. La durata della copertura assicurativa è specificata nel Modulo di Adesione. Per i veicoli commerciali leggeri, la copertura terminerà al raggiungimento di 200.000 km di percorrenza massima, dalla data di prima immatricolazione, o quando uno dei due eventi si verifichi per primo.

5.3 Cessazione di efficacia della copertura assicurativa

La copertura assicurativa cesserà di avere efficacia alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di durata della copertura stessa, così come indicata nel Modulo di Adesione, fermi restando i casi di cessazione anticipata previsti dalla legge e/o dalle presenti Condizioni di Assicurazione. Per i veicoli commerciali leggeri, la copertura terminerà al raggiungimento di 200.000 km di percorrenza massima, dalla data di prima immatricolazione, o quando uno dei due eventi si verifichi per primo.

Art. 6 DIRITTO DI RECESSO

6.1 Diritto di recesso

L'Assicurato ha il diritto di recedere dal presente Contratto di Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

London General Insurance Company Ltd.

Servizio Clienti e Reclami

Piazzale Luigi Cadorna, 4

20123 Milano (MI)

In caso di valido esercizio del diritto di recesso, il Premio pagato sarà restituito, con la esclusione delle imposte di assicurazione.

Art. 7. TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO

7.1 - In caso di trasferimento della proprietà del Veicolo ad un soggetto non privato (quale, a titolo solo esemplificativo, le persone giuridiche), la garanzia decadrà con effetto immediato salvo il caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a Fiat Group Automobiles S.p.A. o alla Rete dei Concessionari di Fiat Group Automobiles S.p.A., nel qual caso la garanzia manterrà la sua efficacia.

7.2 - Per il trasferimento della garanzia al nuovo proprietario, intestatario del Veicolo, il Beneficiario o quest'ultimo, deve darne tempestivo avviso alla Compagnia di Assicurazione entro 30 giorni dall'effettivo cambio di proprietà inviandone relativa documentazione. Un nuovo Certificato di assicurazione verrà emesso al costo di Euro 25.00 IVA inclusa.

7.3 - Restano comunque operanti per il nuovo proprietario, intestatario del Veicolo, i limiti e le esclusioni di cui agli Artt. 2, 2.1, 2.2, 2.3, e Art. 4, ai quali si rinvia.

Art.8 PERDITA DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

8.1 In caso di perdita della proprietà del Veicolo a causa di furto o distruzione, la Compagnia di Assicurazione rimborserà all'Assicurato la parte di Premio già corrisposto relativa al periodo di copertura assicurativa rimanente, escluse le imposte assicurative e un costo amministrativo di Euro 25,00, entro quindici giorni dalla data di ricevimento da parte del Gestore della Polizza e dei Sinistri dell'originale o delle relative copie autentiche dei documenti che attestano la perdita di proprietà del Veicolo e che l'Assicurato è tenuto a inviare al Gestore delle Polizza e dei Sinistri.

8.2. In deroga al punto 8.1. che precede, il Premio rimarrà comunque acquisito dalla Compagnia di Assicurazione quando durante il periodo di copertura di polizza siano stati pagati uno o più Sinistri.

Art. 9 PREMIO: IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Premio è dovuto in via anticipata e in un'unica soluzione, per il periodo di copertura assicurativa prescelto. L'importo del Premio è calcolato in base alla durata della copertura assicurativa ed è indicato nel Modulo di Adesione. Esso può essere corrisposto al Concessionario al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, in contanti o tramite finanziamento o mediante carta di credito o debito, se accettata dal Concessionario. Il pagamento del Premio al Concessionario ha efficacia liberatoria per l'Assicurato nei confronti della Compagnia di assicurazione, come attestato dal Modulo di Adesione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1901 c.c., il mancato pagamento del premio determina la sospensione dell'assicurazione sino alle ore 24:00 del giorno in cui il premio è pagato all'assicuratore. Il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, non agisce per la riscossione.

Il presente contratto prevede, inoltre, i seguenti costi a carico dell'Assicurato:

Remunerazione massima riconosciuta all'Intermediario: il 49,00% del premio al netto delle tasse assicurative; ad esempio, su un premio di Euro 100,00-, la remunerazione massima dell'intermediario è pari ad Euro 49,00-.

Art. 10 PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

10.1 Sinistro verificatosi in Italia

Se si verifica un Sinistro nell'ambito del territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino,

1. L'Assicurato deve immediatamente portare il Veicolo a un Riparatore e fornire la documentazione atta a provare la regolare manutenzione del Veicolo dalla data di acquisto del Veicolo e cioè la documentazione attestante la effettuazione del programma di manutenzione in conformità al piano di manutenzione della casa costruttrice. Si ricorda che la manutenzione del Veicolo a partire dalla data di acquisto del Veicolo in conformità al piano di manutenzione della casa produttrice è una condizione di assicurabilità, in assenza della quale l'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo.

2. L'Assicurato deve, inoltre, il più presto possibile e prima di qualsiasi intervento sul Veicolo, contattare il Gestore della Polizza e dei Sinistri (o assicurarsi che il Riparatore contatti il Gestore della Polizza e dei Sinistri) al fine di ottenere la preventiva autorizzazione alla riparazione in base al presente Contratto di Assicurazione. Si ricorda che l'Assicurato è l'unico responsabile per il rispetto di questo obbligo e che il mancato ottenimento della preventiva autorizzazione alla riparazione comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

3. Il Gestore della Polizza e dei Sinistri, esaminata la richiesta e accertati i motivi della richiesta di intervento

- a) autorizza la riparazione e fornisce un numero di autorizzazione che l'Assicurato deve includere in tutte le future comunicazioni relative al Sinistro; o
- b) fornisce un rifiuto motivato; o
- c) richiede documentazione aggiuntiva; o

- d) stabilisce che è necessario l'intervento di un perito al fine di valutare il danno, in tal caso l'intervento del perito dovrà essere effettuato entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi mentre la Compagnia di Assicurazione dovrà fornire la sua decisione entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi al ricevimento della relazione del perito.

L'Assicurato accetta che qualsiasi riparazione sul Veicolo coperta ai sensi del presente Contratto di Assicurazione sia effettuata, laddove possibile con parti di ricambio ricondizionate FCA, o se non disponibili, parti di ricambio originali FCA, oppure parti di ricambio ricondizionate della Casa Costruttrice, o se non disponibili parti di ricambio originali della Casa Costruttrice.

10.2 Sinistro verificatosi al di fuori del territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, ma nell'ambito dei paesi dove la Carta Verde é valida.

Se si verifica un Sinistro al di fuori del territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, ma nell'ambito dei paesi dove la Carta Verde é valida. L'Assicurato potrà procedere alla riparazione senza Autorizzazione, ma dovrà denunciare il Sinistro direttamente al Gestore della Polizza e dei Sinistri non oltre il 30° (trentesimo) giorno lavorativo successivo alla data in cui il Guasto si è verificato e in ogni caso durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

Si ricorda che l'Assicurato è l'unico responsabile per il rispetto di questo obbligo e che la mancata tempestiva denuncia comporta la perdita del diritto all'Indennizzo. La denuncia dovrà essere indirizzata a:

London General Insurance Company Ltd.

TWG Services Ltd.

Servizio Clienti e Reclami

Piazzale Luigi Cadorna, 4

20123 Milano (MI)

Tel +39.02.777.31.407 / 416 - Fax +39.02.777.31.400 / 401

indirizzo e-mail: fiat.it@thewarrantygroup.com

Alla denuncia dovrà essere allegata la documentazione atta a provare la regolare manutenzione del Veicolo dalla data di acquisto del Veicolo, come sopra definita, nonché quella atta a provare il Guasto e a documentare i costi necessari alla sua riparazione. Il Gestore della Polizza e dei Sinistri valuterà il Sinistro in conformità al presente Contratto di Assicurazione, sulla base dei documenti inviati in allegato alla comunicazione del Sinistro. Si raccomanda all'Assicurato di conservare, se possibile, i componenti sostituiti per una eventuale verifica a richiesta della Compagnia di Assicurazione.

Art. 11 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

11.1 Riparazioni eseguite in Italia:

In conformità e nei limiti di cui al presente Contratto di Assicurazione, e fermo restando quanto previsto all'art. 10.1 che precede, nel caso di Guasto verificatosi in Italia, la Compagnia di Assicurazione indennizzerà l'Assicurato per il danno economico subito in relazione al Guasto e che consiste nel costo delle parti di ricambio e della manodopera necessari alla riparazione, IVA inclusa.

Il Riparatore emetterà una fattura, inclusiva di IVA, intestata all'Assicurato. La Compagnia Assicurativa o il Gestore della Polizza e dei Sinistri, per suo conto, liquiderà l'importo necessario per la Riparazione e autorizzato direttamente al Riparatore.

11.2 Riparazioni per Guasti verificatisi nel Territorio, ma al di fuori dell'Italia:

In conformità e nei limiti di cui al presente Contratto di Assicurazione, e fermo restando quanto previsto all'art. 10.2 che precede, nel caso di Guasto verificatosi in un paese estero appartenente al Territorio, la Compagnia di Assicurazione indennizzerà l'Assicurato per il danno economico subito in relazione al Guasto, che consiste nel costo delle parti di ricambio e della manodopera necessari alla riparazione, comprensivo dell'IVA del paese estero in cui si è verificato il Sinistro. L'Assicuratore, o il Gestore della Polizza e dei Sinistri per suo conto, liquiderà l'importo dovuto per la Riparazione direttamente all'Assicurato.

ART. 12 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Dichiarazioni inesatte o reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese al momento dell'adesione al contratto ovvero in occasione di ulteriore corrispondenza con la Compagnia di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione di efficacia del contratto, come di seguito indicato:

a) Dichiarazioni inesatte o reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni relative al rischio assicurato che si rivelino inesatte o le reticenze dell'Assicurato che abbia agito con dolo o colpa grave possono comportare l'annullamento del contratto, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 1892 c.c., fermo restando il diritto della Compagnia di Assicurazione a percepire i premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento della eventuale richiesta di annullamento del contratto. Tuttavia il contratto non può essere impugnato se la Compagnia di Assicurazione non dichiara all'assicurato di volere esercitare l'impugnazione entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza. In ogni caso, qualora si verifichi un sinistro prima della scadenza dei tre mesi suddetti, la Compagnia di Assicurazione non è tenuta al pagamento dell'indennizzo.

b) Dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze relative al rischio assicurato da parte dell'Assicurato che ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia di Assicurazione può recedere dal contratto mediante comunicazione all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza nei casi e con le modalità previsti dall'art. 1893 c.c. Tuttavia, se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia di Assicurazione o prima che la stessa abbia dichiarato di recedere dal contratto, l'indennizzo dovuto è ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato, se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

c) Dichiarazioni relative all'aggravamento del rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso alla Compagnia di Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia di Assicurazione al momento della conclusione del contratto, la Compagnia di Assicurazione non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. La Compagnia di Assicurazione può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha efficacia secondo quanto stabilito dall'art. 1898, III comma, c.c. Spettano alla Compagnia di Assicurazione i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e la efficacia del recesso, la Compagnia di Assicurazione non risponde, qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato, se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 13 CESSIONE DEI DIRITTI

Il Contratto di Assicurazione non può essere ceduto a terzi né l'Assicurato può altrimenti trasferire a terzi i diritti dallo stesso derivanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 che precede.

ART. 14 ALTRE DISPOSIZIONI

14.1 Servizio Clienti e gestione del contratto

TWG Services Limited è stata incaricata dalla Compagnia di Assicurazione dell'attività di gestione del contratto, servizio clienti e gestione dei sinistri per conto della Compagnia di Assicurazione.

Qualsiasi richiesta di informazione relativa al Contratto di Assicurazione potrà essere indirizzata a:



TWG Services Limited

Customer Service Help Desk

Piazzale Luigi Cadorna, 4

20123 Milano (MI)

Tel. +39.02.777.31.407 / 416 - Fax: +39.02.777.31.400 / 401

indirizzo e-mail: fiat.it@thewarrantygroup.com

14.2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Ai sensi dell'art. 1910 c.c., se per il medesimo rischio sono contratte contemporaneamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennizzo. Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, nei termini previsti da ciascun contratto di assicurazione, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

ART. 15 RECLAMI

Qualunque reclamo inerente il presente Contratto di Assicurazione e/o la gestione di un Sinistro dovrà essere indirizzato a:

London General Insurance Company Ltd.

Ufficio Reclami

Piazzale Luigi Cadorna, 4

20123 Milano (MI)

indirizzo e-mail: fiat.it@thewarrantygroup.com

Si raccomando all'Assicurato di indicare nel reclamo almeno i seguenti dati:

- indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- nominativo dell'Assicurato.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma. Il reclamo dovrà essere inviato all'IVASS a mezzo posta oppure trasmesso al numero di fax: 06.42133745 oppure 06.42133353 e dovrà contenere copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia di Assicurazione e il relativo riscontro.

L'Assicurato può reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Compagnia di Assicurazione e all'IVASS sul sito internet www.ivass.it, sezione "Per il Consumatore – Come presentare un reclamo", con possibilità di accedere anche ai facsimile di reclamo. Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti. In particolare, si informa che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, in caso di controversia inerente a o derivante dal presente contratto, la parte che intenda promuovere una causa dovrà previamente esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, deferendo la controversia a uno degli Organismi di mediazione abilitati che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Non sono soggette a tale obbligo le richieste risarcitorie relative a danni derivanti dalla circolazione di veicoli. Per la soluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha concluso il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). Per il Regno Unito di tratta del Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E149SR, o all'IVASS che provvede direttamente all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. E' possibile presentare un reclamo direttamente all'autorità di vigilanza del Paese di origine competente, scrivendo a UK Supervisor Authority Financial Conduct Authority, 12 Endeavour Square, London E20 1JN, United Kingdom, Help Line +44 20 7066 1000.

ART. 16 PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto di fonda.

ART. 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Assicurato e la Compagnai di Assicurazione inerente l'interpretazione, l'esecuzione o la validità del contratto di assicurazione, è competente il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Timbro e firma dell'ente di vendita



**MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA ASSICURATIVO (FINANZIATO)
SELECTED4U**

Polizza assicurativa n° FG11 00001 ed. 01/2019 firma raccolta digitalmente

Numero

Durata garanzia:

12

mesi

Veicolo:



USATO

DATI ASSICURATO

Nome/Cognome/Ragione sociale _____

Indirizzo: _____

Comune: _____ C.A.P.: _____ Provincia: _____

C.F.: _____

DATI DEL VEICOLO ASSICURATO

Marca/Modello: _____

Telaio: _____ Data I° Immatricolazione: _____

Km all'acquisto del Veicolo : _____ Durata Garanzia Costruttore: 24 (Mesi)

Targa: _____ Costo della garanzia: _____ Euro

Importo tassa governativa : _____ Importo provvigione: _____ Percentuale provvigione: _____ %

DECORRENZA DELLA GARANZIA

Autoveicolo Usato: la garanzia ha effetto a decorrere dalle ore 00.01 del giorno immediatamente successivo alla seconda ricorrenza annuale dalla data di acquisto del Veicolo da parte dell'Assicurato.

Consegna della documentazione e Adesione alla copertura assicurativa.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il set informativo relativo al prodotto assicurativo.

Beneficiario irrevocabile delle prestazioni dovute dalla Compagnia in caso di sinistro è il Riparatore che procede alla riparazione del veicolo coperto da garanzia di polizza n. FG11 00001 (escluso il guasto che si verifichi all'estero).

Firma Aderente

INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 (di seguito il "Regolamento"), la informiamo qui di seguito delle modalità e delle finalità con cui London General Insurance Company Ltd., Società di diritto inglese, autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority e vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority, con sede legale presso Twenty Kingston Road, Staines-Upon-Thames, Surrey TW18 4LG, Regno Unito, e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Piazzale Luigi Cadorna 4, 20123 Milano (MI), iscritta al Registro delle imprese di Milano al n. MI-1534918, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in regime di stabilimento è iscritta nell'Elenco I annesso all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione dell'IVASS con il numero 1.00017 (di seguito "LGI"), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i Suoi dati personali.

LGI raccoglie i tuoi dati personali dal TWG Services Limited, (di seguito "TWG"), designati da LGI quali responsabile del trattamento. TWG raccoglie i tuoi dati personali dal FCA Bank S.p.A. il quale ha raccolto i tuoi dati personali al momento della negoziazione e richiesta di stipula della polizza, i quale agisce in qualità di autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dal LGI quali responsabili del trattamento.

I Suoi dati saranno trattati per le seguenti finalità: per attivare la polizza e per dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate a Sua richiesta (art. 6, co. 1, let. b) del Regolamento), per perseguire un legittimo interesse della Società a gestire il proprio rischio commerciale (art. 6., co. 1, let. f) del Regolamento) verificando la Sua sinistrosità pregressa, per l'adempimento di obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) del Regolamento), per fini amministrativi della vostra polizza assicurativa, compresi sinistri e prevenzione frodi. La informiamo che potrebbe essere altresì necessario condividere le Sue informazioni in modo confidenziale con fornitori di prodotti o servizi (incluse riparazioni) incaricati da Lei e da noi nell'acquisto o esecuzione della polizza.

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non sarà possibile stipulare o dare esecuzione alla polizza assicurativa e/o i servizi ai sensi di polizza.

La informiamo che i suoi dati personali verranno trasferiti al The Warranty Group Inc., quale responsabile del trattamento dati, ed a certi sub-responsabili, che processeranno i Suoi dati per fini amministrativi di copertura assicurativa e di sinistri. The Warranty Group Inc. ed i suoi sub-responsabili sono basati negli Stati Uniti D'America, un paese terzo che non fornisce adeguata protezione ai sensi della Direttiva 95/46/EC e del Regolamento EU 2016/679, per cui una relazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea non esiste. Al fine di proteggere i Suoi dati personali, concluderemo clausole contrattuali standard adottata dalla Commissione Europea con decisione 2010/87/EU, ai sensi dell'art. 46.2 del Regolamento 2016/679. Lei ha il diritto di ottenere una copia di tali clausole contrattuali e di essere informato dei ricevimenti e delle categorie di ricevimenti i vostri dati personali, a tali fini chiamate il numero 800-151.771, che è un numero gratuito.

I dati trattati per le finalità sopra descritte sono dati comuni. TWG e LGI non acquisiscono né trattano dati sensibili circa la tua persona. I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati.

I Suoi dati non saranno trattati per finalità di marketing dal LGI e TWG. FCA Bank S.p.A., quale soggetto incaricato del collocamento, che previo suo consenso, potrà trattare i dati per finalità commerciali e di marketing, nonché inoltrare (mediante lettera, telefono, (sms, mms, ...) invio di materiale pubblicitario, sistemi automatizzato, ecc.) informative sia di carattere tecnico/generale sia di carattere commerciale/promozionale di propri prodotti e servizi.

I Suoi dati personali saranno conservati solamente per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità a seguito del quale verranno distrutti se non più necessari per i fini legali per cui erano stati ottenuti.

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i nostri dipendenti e collaboratori che si occupano della gestione ed esecuzione del contratto di esercizio/gestione. Potranno, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati personali le seguenti categorie di soggetti, che, in qualità di responsabili del trattamento, forniscono alla Società servizi strumentali allo svolgimento della propria attività: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali; fornitori di servizi amministrativi; consulenti, società di recupero crediti; società di audit.

Lei ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento, gratuitamente e senza formalità i seguenti diritti di cui agli artt. da 15 a 22 dello stesso: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, di verificarne l'esistenza e l'origine, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento che la riguarda per il futuro; Lei ha inoltre diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere da noi, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, ove prestato.

Per ottenere una copia dei vostri dati personali da noi trattenuti, per maggiori informazioni sui diritti sui suoi dati o per esercitare uno dei suoi diritti inerenti il trattamento dei dati personalità contattate il nostro Responsabile per la Protezione dei dati personali mediante il servizio clienti usando i seguenti dettagli: Data Protection Officer mail: Richiesta.Garanzia@thewarrantygroup.com

Le ricordiamo che ha sempre la possibilità di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che il trattamento che lo concerne costituisce una violazione delle disposizioni di legge.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tenuto conto dell'Informativa Privacy di cui sopra, l'interessato:

consente

non consente

alla comunicazione dei propri dati personali alla FCA Bank per le finalità promozionali e di marketing di cui sopra e per gli invii di informative anche mediante le comunicazioni elettroniche (posta elettronica, sms, ecc.) ivi indicate.

Data

Firma Aderente